



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ORDINANZA N. 44/2025

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";
- DATO ATTO** che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:
- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
 - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante "*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;

- l'articolo 1, commi da 435 a 442 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" ha previsto che i contributi per la ricostruzione privata regolati dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere riconosciuti anche con le modalità del finanziamento agevolato con credito d'imposta, stanziando apposite risorse aggiuntive e disciplinando le relative procedure;
- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, ha autorizzato la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2025;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 settembre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- in ragione della sostanziale sovrapposizione territoriale e della stretta correlazione temporale, le conseguenze degli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sono gestiti, per quanto concerne le attività e gli interventi di protezione civile, in forma unitaria, ai sensi delle ordinanze all'uopo adottate in forza dell'art. 25 del citato D. Lgs. n.1 del 2018, che hanno previsto l'affidamento delle funzioni di coordinamento al Presidente della Regione che opera, in qualità di commissario delegato di protezione civile, in forma unitaria rispetto ai due citati eventi;
- i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dai summenzionati eventi di settembre e ottobre sono quelli in gran parte già colpiti dagli eventi del maggio 2023;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025, con il quale, al Capo I, si dispongono interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori, tra cui, all'articolo 1,

comma 1, lettera a), si prevede l'inserimento, nell'articolo 20-*bis* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 convertito, di un comma aggiuntivo 1-*bis* che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025 le disposizioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sopra richiamati, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del Codice della protezione civile, che sono disciplinati e realizzati, fino al loro completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato Codice;

VISTO

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, e, in particolare l'articolo 20-*ter*, che, tra l'altro:

- al comma 1 dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- al comma 1-*bis* dispone che il termine della durata delle funzioni commissariali già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sia ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto;
- al comma 2 prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- al comma 2-*bis* dispone che entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario sia autorizzato a riorganizzare la citata struttura di supporto e che, al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle attività di competenza, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge cessino alla data stabilita dal Commissario straordinario con ordinanza e stabilisce, infine, che all'attuazione di quanto previsto si provveda nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per il funzionamento della struttura di supporto e all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4;
- al comma 2-*ter* stabilisce che il Commissario possa nominare un vicecommissario che lo coadiuvi nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- al comma 4, stabilisce che il contingente massimo di personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata sia ridotto da sessanta a cinquanta unità e conferma che sia costituito da personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuato previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e

ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, disponendo, altresì, che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La disposizione di cui trattasi, inoltre, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza e che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, concludendo che, fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con provvedimento del Commissario straordinario sia determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2;

- al comma 4-bis prevede che la struttura riorganizzata sia costituita:
 - o da **ventidue unità** di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui **due** dirigenti di livello generale e **cinque** dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, disponendo che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario e che al personale non dirigenziale della struttura di supporto sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede, altresì, che con le ordinanze di cui al comma 2-bis, possa essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e che il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto sia corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si prevede, infine, che al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e che i relativi incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni previste;

- da ulteriori **ventotto unità** di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui **tre** dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni, stabilendo, altresì, che di tale contingente possa far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. La disposizione prevede, altresì, che con il provvedimento di cui al comma *2-bis* sia individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto, prevedendo che, con riferimento al personale non dirigenziale il compenso sia riconosciuto nel limite massimo di **ottanta ore** mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e che relativamente al personale di livello dirigenziale, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provveda, con il medesimo provvedimento di cui al comma *2-bis*, nei limiti di quanto previsto dall'articolo *23-ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- al comma 5 prevede che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di **esperti o consulenti** fino a un massimo di **dieci**, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo *20-ter* in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro **50.000**, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro **350.000** annui, nonché che il Commissario straordinario possa avvalersi, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011;
- al comma 8 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, che possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, disponendo, altresì, che tali ordinanze siano comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione;

VISTO

il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 65 del 2025, contenente, tra l'altro, le modifiche all'articolo *20-ter* del decreto-legge n. 61 del 2023 sopra richiamate, che nel prevedere che alle citate disposizioni si provveda nell'ambito delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente, al fine di riarticolare le autorizzazioni di spesa all'uopo disposte dalle disposizioni normative richiamate con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025 in coerenza con i fabbisogni derivanti dalla riorganizzazione della struttura di supporto e dalla proroga delle funzioni

commissariali e delle relative facoltà di avvalimento, ha previsto che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal complesso di tutte le modifiche apportate al citato articolo 20-ter, pari a **7,525 milioni di euro per l'anno 2026**, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l'articolo 20-novies.1, inserito nel decreto-legge n. 61 del 2023 dall'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025, in base al quale, allo scopo di implementare un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori interessati delle tre regioni, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provveda all'individuazione, in misura percentuale, delle risorse finanziarie stanziare dal comma 4 del medesimo articolo e pari, complessivamente, a euro un miliardo per 12 anni, dal 2027 al 2038, da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e si dispone, altresì, che per la definizione della citata proposta il Commissario si avvalga delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE

le ordinanze commissariali adottate per la disciplina delle modalità e procedure relative alla ricostruzione privata ai sensi dei summenzionati articoli 20-sexies e 20-septies e, in particolare:

- l'**ordinanza commissariale n. 4**, pubblicata il 21 agosto 2023, che disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi della citata normativa primaria;
- l'**ordinanza commissariale n. 21**, pubblicata il 5 febbraio 2024, che dispone la riarticolazione della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, per le sopraggiunte esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonché di coordinamento nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aggiornandone l'articolazione interna e l'organizzazione;
- l'**ordinanza commissariale n. 27**, pubblicata il 3 luglio 2024, che apporta modifiche all'ordinanza n. 21 del 2024, allo scopo di adeguare il funzionamento della struttura di supporto alla disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 1 e comma 2, del richiamato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e che, tra l'altro, ha prorogato l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

RAVVISATA la necessità di riorganizzare la struttura di supporto all'attività del Commissario straordinario, al fine di allinearla alle mutate esigenze rilevate in seguito all'avanzamento del processo di ricostruzione, tenendo conto, altresì, dell'avvicendamento del titolare dell'incarico commissariale e delle novità introdotte in proposito dal decreto-legge n. 65 del 2025;

DISPONE

Articolo 1

(Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. La presente ordinanza, in forza di quanto richiamato in premessa e in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "*interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*", come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, (di seguito denominato "decreto-legge"), provvede alla riorganizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali citati in premessa verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di seguito denominato "Commissario straordinario"), nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025 e ne disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione.
2. Alla struttura di supporto è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di cinquanta unità, dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ai sensi dall'articolo 20-ter, comma 4, del citato decreto-legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni di istituto, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni, nonché delle altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere, ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 8 e 8-ter, del decreto-legge e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In forza di quanto stabilito dal comma 2-ter dell'art. 20-ter del decreto-legge, il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11
5. La struttura di supporto, attraverso le aree, i servizi e le unità in cui è organizzata, persegue le finalità ed esercita le funzioni di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge, e si raccorda con le strutture dei Sub Commissari di cui ai comi 4-ter e 9 dell'art- 20-ter del decreto-legge, per garantire l'unitarietà dell'azione e il generale coordinamento degli interventi sui territori.
6. Le aree, i servizi e le unità della struttura di supporto operano nel rispetto delle direttive impartite dal Commissario straordinario.

7. La struttura di supporto può avvalersi, altresì, di un massimo di dieci esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 20-*ter*, comma 5, del decreto-legge.
8. La struttura di supporto può avvalersi, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.
9. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli ulteriori esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, nei limiti previsti dall'articolo 20-*ter*, comma 5-*bis* del decreto-legge.
10. La struttura di supporto opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Articolo 2

(Organizzazione della struttura di supporto)

1. Il Commissario straordinario coordina, indirizza e monitora le attività della struttura di supporto.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è articolata in aree, servizi e unità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Le aree, i servizi e le unità della struttura di supporto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario, collaborando alla attuazione delle misure ed attività ad esso affidate dalla legge ed al perseguimento degli obiettivi in essa contenuti.
4. I responsabili delle aree e dei servizi della struttura di supporto al Commissario straordinario sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, in deroga all'articolo 19, comma 1-*bis*, nonché, nei termini stabiliti dall'art. 20-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto-legge, ai limiti previsti dai commi 2 e 6, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni previste.
5. La struttura di supporto al Commissario straordinario si articola in 2 aree coordinate da dirigenti di livello generale, ciascuna organizzata in 3 servizi, 2 servizi di staff e 3 unità operative. I servizi sono coordinati da dirigenti di livello non generale ovvero, nel limite delle unità indicate alla lettera b) del comma 4-*bis*, dell'art. 20-*ter*, da personale militare individuato con le modalità previste dal comma 4. Il Commissario straordinario provvede all'assegnazione alle aree, ai servizi e alle unità che compongono la struttura di supporto delle unità di personale non dirigenziale individuato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4-*bis* dell'art. 20-*ter* del decreto-legge.
6. La struttura di supporto è articolata come di seguito riportato.

- a) Area tecnica
 - i. Servizio ricostruzione privata
 - ii. Servizio infrastrutture e edilizia pubblica
 - iii. Servizio assetto territoriale
 - b) Area amministrativa, giuridica e finanziaria
 - i. Servizio affari generali
 - ii. Servizio affari giuridici
 - iii. Servizio affari finanziari
 - c) Servizio segreteria tecnica
 - d) Servizio comunicazione e stampa
 - e) Unità segreteria organizzativa
 - f) Unità sistemi informativi
 - g) Unità presidio della legalità
7. La sede istituzionale del Commissario straordinario è stabilita in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando che il personale impiegato ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 20-ter del decreto-legge può assicurare le prestazioni richieste da remoto, permanendo presso la sede di appartenenza, come regolato nelle convenzioni ivi previste, la struttura di supporto opera presso le seguenti sedi operative rese disponibili dalle Amministrazioni ed Enti di seguito indicati:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma, via Sardegna 49;
 - Regione Emilia-Romagna – Bologna, viale Aldo Moro 64.

Articolo 3

(Organigramma della struttura di supporto)

1. Nell'allegato, facente parte integrante della presente ordinanza, è riportato l'organigramma della struttura di supporto. I compiti degli uffici, dei servizi e delle unità della struttura di supporto sono indicati nei successivi articoli.

Articolo 4

(Area tecnica)

1. L'**Area tecnica** coordina le attività volte alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica nei territori interessati, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20-*sexies*, 20-*septies*, 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del decreto-legge e dai commi da 435 a 442 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023 richiamati in premessa, anche con riferimento a quanto previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. L'Area tecnica è coordinata da un dirigente di livello generale.
3. L'Area tecnica è articolata in 3 Servizi denominati "Servizio ricostruzione privata", "Servizio infrastrutture e edilizia pubblica" e "Servizio assetto territoriale", i cui coordinatori sono individuati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
4. Il **Servizio ricostruzione privata** si occupa degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, anche ai fini di quanto previsto dai commi da 435 a 442 della legge n. 213 del 2023.

5. Il **Servizio infrastrutture e edilizia pubblica** si occupa degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, nonché delle attività di competenza da realizzare nell'ambito del PNRR.
6. Il **Servizio assetto territoriale** si occupa degli aspetti connessi all'impatto delle opere e degli interventi sui territori e alle attività connesse con il trattamento e il trasporto dei materiali di cui all'art. 20-*decies* del decreto-legge, e cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi al Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico in capo al Commissario straordinario.

Articolo 5

(Area amministrativa, giuridica e finanziaria)

1. L'**Area amministrativa**, giuridica e finanziaria coordina le attività volte al funzionamento della struttura di supporto, alla gestione del personale ad essa afferente, alla stipula di accordi e convenzioni con i diversi soggetti concorrenti all'azione del Commissario straordinario, alla cura degli aspetti giuridici, legislativi e del contenzioso relativi alle attività del Commissario straordinario, alla programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica nei territori interessati, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20-*ter* e 20-*quinquies*, del decreto-legge e dai commi da 435 a 442 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023 richiamati in premessa e, per i profili di competenza, dagli altri articoli del decreto-legge individuati nell'ambito dei relativi Capi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, nonché alla gestione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
2. L'Area amministrativa, giuridica e finanziaria è coordinata da un dirigente di livello generale.
3. L'Area amministrativa, giuridica e finanziaria è articolata in 3 Servizi denominati "Servizio affari generali", "Servizio affari giuridici" e "Servizio affari finanziari", i cui coordinatori sono individuati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
4. Il **Servizio affari generali** si occupa del funzionamento della struttura di supporto, della gestione del personale ad essa afferente, degli esperti e dei rispettivi trattamenti di missione, ove previsti nei termini stabiliti dal decreto-legge, nonché della stipula di accordi e convenzioni con i diversi soggetti concorrenti all'azione del Commissario straordinario.
5. Il **Servizio affari giuridici** si occupa degli aspetti giuridici, legislativi e del contenzioso relativi alle attività poste in capo al Commissario straordinario.
6. Il **Servizio affari finanziari** si occupa della programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica nei territori interessati, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, del monitoraggio del corretto andamento della spesa, della rendicontazione e della gestione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Articolo 6

(Servizio Segreteria tecnica)

1. Il **Servizio Segreteria tecnica** supporta il Commissario Straordinario nell'attività di raccordo organizzativo ed operativo tra l'Area tecnica e l'Area amministrativa, giuridica e finanziaria

e tra queste e i servizi di staff e le unità, anche al fine di trattare e istruire questioni di interesse trasversale, produrre la relativa documentazione e monitorare la complessiva azione commissariale. Il Servizio supporta, inoltre, il Commissario nelle attività connesse alle relazioni istituzionali con i soggetti pubblici e privati e con le competenti autorità, nonché con la Cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto-legge Svolge, infine, eventuali incarichi specifici affidati dal Commissario.

2. Il coordinatore del servizio è individuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, secondo periodo.

Articolo 7

(Servizio comunicazione e stampa)

1. Il **Servizio comunicazione e stampa** coordina le funzioni discendenti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, ovvero si occupa della gestione dei rapporti con gli organi di informazione, della diffusione di messaggi e note stampa, della rassegna stampa, della gestione del sito *web* istituzionale e dei canali social del Commissario straordinario, della gestione delle relazioni con i cittadini e cura, altresì, su indicazione del Commissario straordinario, le attività volte all'approvazione ed attuazione del piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 20-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto-legge.
2. Il coordinatore del servizio è individuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, secondo periodo.

Articolo 8

(Unità segreteria organizzativa)

1. L'**Unità segreteria organizzativa** supporta il Commissario straordinario nell'organizzazione e gestione delle proprie attività ordinarie e si raccorda per le questioni di natura tecnica, strategica e di rapporti istituzionali, con il Servizio segreteria tecnica. L'Unità assicura, altresì, in raccordo con l'Unità sistemi informativi, le attività di gestione documentale.
2. Nell'ambito dell'Unità può essere individuato, con disposizione del Commissario, un referente.

Articolo 9

(Unità sistemi informativi)

1. L'**Unità sistemi informativi** supporta il Commissario straordinario assicurando la gestione tecnico-operativa dei sistemi informativi in uso ed eventualmente da sviluppare e funge da collegamento per tali aspetti con le altre articolazioni della struttura di supporto e con le omologhe strutture dei Sub Commissari e con gli altri soggetti pubblici o privati con i quali si relaziona il Commissario.
2. Nell'ambito dell'Unità può essere individuato, con disposizione del Commissario, un referente.

Articolo 10

(Unità presidio della legalità)

1. L'**Unità presidio della legalità** supporta il Commissario straordinario per la-verifica degli interventi di ricostruzione pubblica e privata previsti dal decreto-legge con riferimento ai profili di rispetto della legalità e funge da collegamento per tali aspetti con le altre articolazioni della struttura, con l'Autorità nazionale anticorruzione, con le Prefetture e con gli altri soggetti pubblici o privati interessati. L'Unità supporta, altresì, il Commissario nell'organizzazione e gestione delle attività ispettive, di controllo e vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici di cui agli articoli 20-ter, comma 7, lettera c), numero 2), e 20-septies, comma 5, del decreto-legge.
2. Nell'ambito dell'Unità possono essere individuati, con disposizioni del Commissario, referenti preposti a specifiche aree di attività.

Articolo 11

(Trattamento economico del personale assegnato alla struttura di supporto)

1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura di supporto spettano i trattamenti economici individuati, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 4-bis dell'art. 20 ter del decreto-legge, fatto salvo quanto previsto per il personale militare, cui si provvede ai sensi del comma 4 dell'art. 20 ter del medesimo decreto-legge e del successivo articolo 13.

Articolo 12

(Missioni del Commissario straordinario, del Vicecommissario, del personale della struttura di supporto e degli esperti e relativo rimborso dei costi)

1. Le spese di missione effettuate dal personale assegnato alla struttura di supporto, del Vicecommissario e degli esperti sono sostenute dalla struttura commissariale nei limiti e con le modalità previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dalle rispettive disposizioni dell'art. 20-ter del decreto-legge. Ai relativi costi si provvede a valere sulle risorse disponibili per il funzionamento della medesima struttura di supporto a legislazione vigente.
2. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle previste convenzioni con le amministrazioni centrali e gli enti territoriali di appartenenza, può richiedere, per esigenze specifiche, l'invio in missione del personale assegnato alla struttura di supporto ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 20-ter del decreto-legge, allo scopo di partecipare a riunioni o svolgere attività presso le sedi operative di cui all'articolo 2, comma 7, concordandone le modalità e gli aspetti operativi con i rispettivi responsabili. I relativi costi sono sostenuti dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali di appartenenza nei limiti e con le modalità previste presso l'amministrazione centrale o l'ente territoriale di rispettiva appartenenza, e sono rimborsati dal Commissario straordinario, previa rendicontazione, a valere sulle risorse all'uopo disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.
3. Le spese di missione effettuate dal Commissario straordinario sono sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei limiti e con le modalità previste presso il citato dicastero e sono rimborsati dal Commissario straordinario, previa rendicontazione, a valere sulle risorse

all'uopo disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

Articolo 13

(Trattamento economico del personale militare del Ministero della difesa assegnato alla struttura di supporto)

1. Il personale militare assegnato alla struttura di supporto in impiego congiunto con il Ministero della difesa, previa convenzione con la citata amministrazione, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 4-bis, lettera b), del decreto-legge, conserva il trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico del Ministero della difesa.
2. Al citato personale militare compete l'indennità di cui al comma 3, quale trattamento accessorio aggiuntivo rispetto al trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione al secondo incarico assolto dal personale militare assegnato alla struttura di supporto.
3. L'indennità è prevista per remunerare le particolari condizioni di impiego e lo svolgimento delle prestazioni rese dal personale militare assegnato alla struttura di supporto ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 e in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti dal decreto-legge ed è determinata, in misura fissa *pro-capite*, in euro **2.100** mensili. All'attribuzione del compenso si provvede con provvedimento del Commissario straordinario. L'indennità di cui al presente comma è determinata in euro **2.900** mensili *pro-capite* per gli ufficiali cui sono affidate le funzioni di responsabile di Servizio o di referente nell'ambito delle Unità ai sensi dell'articolo 2.
4. L'indennità di cui al comma 3 non spetta nei casi di assenze che danno luogo alla rideterminazione delle indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e s.m.i., in misura da determinarsi nell'ambito della prevista convenzione con l'Amministrazione della Difesa.
5. La misura dell'indennità di cui al comma 3 è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e, sul piano previdenziale, ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.
6. Il pagamento dell'indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del Cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri. A tal fine le unità interessate trasmettono al Commissario straordinario una relazione mensile contenente una sintetica rappresentazione delle attività svolte nel periodo di competenza.
7. Il percepimento dell'indennità compete per tutto il periodo di assegnazione alla struttura di supporto, sancito con provvedimento del Commissario straordinario.
8. L'eventuale erogazione non dovuta sarà recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo.
9. Il personale sarà reso edotto ed informato circa le modalità di erogazione del trattamento economico accessorio aggiuntivo di cui al presente articolo.

Articolo 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede nei limiti di quanto previsto all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge, nell'ambito dello stanziamento disposto con l'articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nonché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 2025, richiamati in premessa.

Articolo 15
(Efficacia)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. In forza di quanto stabilito dal comma 2-bis dell'art. 20-ter del decreto-legge, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relativi alla configurazione della struttura di supporto di cui alle richiamate ordinanze commissariali n. 21 del 5 febbraio 2024 e n. 27 del 3 luglio 2024 cessano alla data del 15 giugno 2025. I titolari degli incarichi dirigenziali di responsabile delle Aree e dei Servizi di cui all'articolo 2, fino al termine di cui al primo periodo, svolgono le rispettive funzioni raccordandosi con i responsabili delle unità e degli uffici di cui all'ordinanza n. 21 del 2024, assicurando in tale fase transitoria, sulla base di indirizzi impartiti dal Commissario straordinario, il coordinamento dello svolgimento delle diverse attività allo scopo di scongiurarne il rallentamento o l'interruzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Fabrizio Curcio

